



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/8470/14/101/21/2 del 26/11/2014

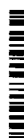


OGGETTO: Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza,:

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 242 del 17 ottobre 2014, la Determina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, di modifica al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (di seguito "*Disciplinare*") le cui disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento, che si allega, per ogni utilità, nel testo già coordinato (*All.1*), apporta modifiche al Disciplinare relativamente alle seguenti tematiche:

a) Patente necessaria per conseguire l'abilitazione per la scorta tecnica

Il Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche stabiliva che, per poter ottenere il rilascio dell'attestato di abilitazione per la scorta tecnica, il candidato dovesse essere in possesso della patente "A". Tale disposizione, tuttavia, appariva eccessivamente limitativa alla luce delle modifiche introdotte dal D. L.vo 59/2011 in materia di patenti di guida che, per guidare motoveicoli con cilindrata superiore a 125 cc, ritiene sufficiente il possesso della patente di categoria A2.

Con la modifica dell'art. 2 si è perciò prevista l'introduzione della patente "A2", in alternativa alla patente "A" già richiesta, quale requisito per sostenere l'esame di abilitazione per il rilascio dell'attestato per il servizio di scorta, a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

seguito delle modifiche normative introdotte dal D. L.vo 59/2011 in materia di patenti di guida.

La nuova previsione normativa si riferisce, ovviamente, solo a coloro che richiederanno l'attestato di abilitazione dopo la sua entrata in vigore. Nulla viene innovato per i titoli abilitativi già in corso che, tuttavia, al momento della conferma di validità, potranno essere rinnovati anche se l'abilitato non è più in possesso della patente di categoria A ma quella di categoria A2.

b) Durata dei corsi di aggiornamento

Dopo l'avvio definitivo della prima fase attuativa delle disposizioni del Disciplinare, introdotte dal Decreto Dirigenziale 27 febbraio 2012, si è manifestata la necessità di ridurre la durata dei corsi di aggiornamento per il rinnovo delle abilitazioni.

Il Disciplinare Tecnico per le scorte, dopo la modifica del 27 febbraio 2012, infatti, prevedeva che i corsi di aggiornamento per il rinnovo delle abilitazioni per scorte ciclistiche e quelli per il rinnovo dell'attestato per gli "ASA" (Addetti Segnalazione Aggiuntiva) dovessero avere una durata minima, rispettivamente, di 12 e di 6 ore.

Per venire incontro ad esigenze organizzative rappresentate dalla F.C.I. e ritenendo le istanze rappresentate dalla stessa Federazione meritevoli di particolare considerazione, anche alla luce dei risultati conseguiti in questa prima fase di applicazione delle citate disposizioni, con la modifica dell'art. 3 del Disciplinare si è prevista una riduzione della durata dei corsi di aggiornamento, stabilendo che il corso per il rinnovo del certificato di abilitazione per il servizio di scorta sia portato a 9 ore didattiche, così da poter essere svolto in una sola giornata. Quello per gli "ASA" è stato, invece, portato a 5 ore didattiche, ritenute sufficienti per svolgere un'opera di adeguato aggiornamento, considerando anche i limitati compiti affidati a tali soggetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

c) Dispositivi lampeggianti per il veicolo del direttore di corsa.

Il Disciplinare Tecnico per le scorte prevede che i veicoli di inizio e fine gara ciclistica e quelli di scorta, durante l'effettuazione della gara, siano dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. Con la modifica dell'art. 5 del Disciplinare, è stato previsto che tali dispositivi siano collocati anche sull'autovettura che ospita il direttore di corsa. Infatti, è apparso opportuno che anche il veicolo del direttore di corsa abbia tali dispositivi, visto che trattasi del responsabile della scorta.

La norma, introducendo l'art. 5, comma 5 bis del Disciplinare, rinvia anche alle dotazioni di cui al comma 5 lettere c) e d), cioè all'installazione sul veicolo di un impianto radio per le comunicazioni con la corsa e di una bandierina di colore arancione.

Tale ultima previsione, tuttavia, appare avere una funzione marginale in relazione alla circostanza che il veicolo del direttore di corsa è certamente inserito all'interno dello spazio compreso tra il veicolo che segnala l'inizio della competizione e quello che indica il fine gara che, necessariamente, devono esporre tale segnalazione e per i quali le segnalazioni hanno una concreta utilità pratica rispetto agli altri utenti della strada. Per questo motivo, si ritiene che per il veicolo del direttore di corsa non sia obbligatoria l'esposizione della predetta bandierina, almeno se esso si trova nello spazio sopraindicato. Del resto un siffatto segnale potrebbe ingenerare confusione anche con le segnalazioni previste dai regolamenti internazionali secondo le quali la bandiera rossa esposta sul veicolo del direttore di corsa indica che la gara è momentaneamente sospesa.

d) Rispetto delle sole regole sportive nell'ambito di operatività dell'ordinanza di sospensione della circolazione

L'ordinanza di sospensione della circolazione ha una durata limitata nel tempo e nello spazio e spiega i suoi effetti nel tratto di strada compreso tra i cartelli mobili di "Inizio gara" e "Fine gara" (di cui all'art. 360 regolamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

CDS), dove, perciò, la circolazione degli altri veicoli è sospesa o sottoposta ai divieti e alle limitazioni imposte dall'ordinanza stessa durante il transito della carovana ciclistica.

In tale ambito spaziale e temporale, le regole ordinarie della circolazione stradale devono inevitabilmente subire deroghe ed eccezioni correlate al carattere competitivo della manifestazione. Per evitare soggettive interpretazioni da parte degli organi addetti ai controlli e garantire l'uniformità di comportamento da parte di tutti gli interessati, con la modifica dell'art. 7 bis, è stato previsto espressamente che, nell'ambito operativo spaziale e temporale della predetta ordinanza, debbano essere rispettate solo le regole sportive approvate dal CONI. Ciò sta a significare che, in questo ambito, non trovano applicazione, ad esempio, le regole tecniche relative all'impiego dei dispositivi di ritenuta, quando il loro utilizzo non sia possibile in relazione alla funzione svolta dal conducente o dai passeggeri nell'ambito della competizione sportiva. Significa, inoltre, che, in quell'ambito, i concorrenti ed i conducenti dei veicoli del seguito, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti sportivi e delle indicazioni fornite dal direttore di corsa, possono derogare alle norme di comportamento riguardanti, ad esempio, la mano da tenere, il sorpasso, la precedenza, la distanza di sicurezza, ecc. Appare evidente, tuttavia, che tale deroga non possono riguardare le norme di ordinaria prudenza, poste a tutela della sicurezza della circolazione.

La nuova previsione normativa, ancorché collocata nell'ambito delle disposizioni dell'art. 7 bis del Disciplinare che si riferiscono all'impiego degli "ASA", per contenuti specifici, deve intendersi riferita a tutte competizioni ciclistiche e a tutti i concorrenti.

e) Possibilità di allontanare dalla gara soggetti non autorizzati

La nuova previsione normativa del comma 3 bis dell'art. 7 bis del Disciplinare stabilisce che il direttore di corsa può disporre l'allontanamento di persone o veicoli che non sono accreditati al seguito della corsa o che recano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

disturbo o intralcio alla corsa stessa. A tal fine può avvalersi degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.D.S.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgna

PG/pl

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**PROVVEDIMENTO****27 novembre 2002**

(G.U. n. 29 del 5.2.2003)

Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Atteso che nello stesso art. 9, comma 6-bis, è data facoltà agli organi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiesti del servizio di scorta, di autorizzare gli organizzatori della competizione ciclistica di avvalersi, in loro vece o in loro ausilio, della scorta tecnica;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 9, comma 6-ter, i requisiti e le modalità concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, sia le modalità di effettuazione della stessa, nonché l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta, devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Determina:

1. E' approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

*Il Direttore del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i servizi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: FUMERO*

*Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno: DE GENNARO*

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003

Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 17

DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE
ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Titolo I
ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI

Capo I
Soggetti autorizzati

Art. 1

Persone che possono svolgere l'attività di scorta

1. Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti e che sono in possesso di un attestato di formazione in corso di validità rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana.

2. Possono altresì svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità, e che sono autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.

2-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, è sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.

3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto delle regole sportive.

3-bis. e persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.

Art. 2

Rilascio dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria **A2 o A**, in possesso dell'attestato di formazione di cui all'articolo 1 comma 1, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato.

2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, e da due rappresentanti, nominati dal CONI, della Federazione Ciclistica Italiana.

3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato.

4. L'attestato di abilitazione può essere rilasciato, senza il superamento dell'esame di cui all'art. 3, previa verifica della validità del titolo di guida di cui al comma 1, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, siano in possesso della specifica tessera rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di motostaffettista, direttore di corsa o di organizzazione ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto e che dimostrino di aver svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni ciclistiche autorizzate nei due anni precedenti ovvero in almeno dieci competizioni. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività.

Art. 3

Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato per il servizio di scorta

1. Le prove di esame per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 2 si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Le sessioni di esame sono concordate con

le Direzioni Regionali del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche mensile.

2. L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell'allegato 1. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta.

3. Le prove di esame sono pubbliche.

4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

5. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato 2.

6. *L'attestato di abilitazione può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di **almeno 9 ore**, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana.*

6 bis. *Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art.2 comma 4 è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana di cui all'articolo 1 comma 1 e previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.*

7. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di scorta tecnica. *L'archivio è pubblico.*

8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami, nonché quelle relative alla tenuta dell'archivio degli abilitati.

Art. 3-bis

Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. *L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, con le modalità e secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione Ciclistica Italiana.*

2. *L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validità per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di **almeno 5 ore**, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana.*

3. *Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di tenuta dell'archivio degli abilitati.*

Art. 3-ter

Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta

1. *L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis è revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha più i requisiti richiesti per il suo rilascio.*

Capo II

Attrezzatura e dispositivi dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

Art. 4

Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Possono essere altresì utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc.

3. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate negli articoli 5 e 6.

4. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale.

Art. 5

Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. I veicoli di cui all'art. 4, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di scorta devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

- a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di m 1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
- b) pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all'allegato 3, da impiegarsi come precisato all'art. 7, recanti le scritte "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 1,50, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente e tali da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate;
- c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da esporre sul lato sinistro del veicolo;
- d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta;
- e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza.

2. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

- a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta o un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani.

3. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, se la struttura e le caratteristiche costruttive lo consentono, possono essere altresì equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre ad un'altezza minima di m 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

4. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di scorta in modo solido e sicuro.

5. Nei veicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi non visibili.

5 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), c) e d) si applicano altresì al veicolo del direttore di gara.

Art. 6

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

- a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;

- b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;
- d) *un giubbotto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.*

2. Soppresso.

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di scorta tecnica.

Art. 6-bis

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. *Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:*

- a) *una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;*
- b) *una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;*
- c) *un giubbotto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;*
- d) *un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa.*

2. Il personale di cui al comma 1 quando non è impegnato in servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.

Titolo II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA

Capo I

Tipologie di scorte tecniche

Art. 7

Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica

1. Fuori dei casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada, deve essere scortata almeno da:

- a) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" che, precedendo il primo concorrente, segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
- b) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "FINE GARA CICLISTICA" che, seguendo l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
- c) due veicoli di cui all'art. 4, comma 2, aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2; a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri.

1-bis. I veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da persone non munite di abilitazione.

2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la scorta sia effettuata da un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con un massimo, in ogni caso, di dodici veicoli. *Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art. 1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta è ridotto a otto.*

Art. 7-bis

Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. *Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di "fondo o gran fondo" e per le quali l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso.*

2. *Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta.*

3. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non rettilinei in discesa con forte pendenza che presentano limitata visibilità e numerosa presenza di pubblico, nonché i tratti precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui è presente numeroso pubblico. Il presidio dei punti sensibili non è necessario se, per la presenza di protezioni o per la natura dei luoghi, il pubblico non può invadere la sede stradale al momento del transito dei concorrenti.*

3-bis. Nell'ambito dell'efficacia spaziale e temporale dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione di cui all'art. 9, comma 7 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i concorrenti e gli altri soggetti ammessi a partecipare alla competizione sono tenuti a rispettare esclusivamente i regolamenti sportivi approvati dal CONI. Il direttore di gara, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi, può vietare ai soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara di seguire o precedere i concorrenti.

4. *La durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ultimo periodo.*

Capo II

Svolgimento dei servizi di scorta tecnica

Art. 8

Posizione dei veicoli di scorta tecnica

1. Durante lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità della carovana sportiva, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonché il transito in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i veicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:

- a) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;
- b) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), segue l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a cento metri;
- c) i veicoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), precedono il primo concorrente in gara di almeno duecento metri.

3. Ai fini del presente disciplinare si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo

incolombabile in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso ovvero che, comunque, superi i 15 minuti. Per le competizioni a tappe e per quelle di interesse nazionale ed internazionale, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente può essere indicato all'interno del documento che autorizza la competizione stessa. *Per le competizioni a tappe, per quelle di interesse nazionale ed internazionale, nonché per le competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente è stabilito nel documento che autorizza la competizione stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori.*

Art. 8-bis

Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7-bis, la presenza del personale abilitato deve essere garantita per tutto il tempo in cui è sospesa o limitata la circolazione nonché per almeno i 15 minuti precedenti al transito del veicolo recante il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" e per i 10 minuti successivi al transito del veicolo recante il cartello "FINE GARA CICLISTICA".

2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le indicazioni del responsabile della scorta di cui all'art. 10, deve posizionarsi in corrispondenza del punto che deve presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in posizione ben visibile per gli utenti della strada e non può trovarsi a bordo di veicoli, anche se in sosta. Se l'intersezione o il punto sensibile da presidiare presenta limitata visibilità per gli utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva deve collocarsi in prossimità dei predetti luoghi in modo che sia possibile avvistarlo da almeno 50 m di distanza.

Art. 9

Utilizzo dei dispositivi luminosi

1. Durante il servizio di scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 5.

Capo III

Obblighi del personale che effettua una scorta

Art. 10

Il responsabile della scorta

1. Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la diretta responsabilità dell'organizzatore della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad effettuarla, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.

2. Il responsabile della scorta *prima dell'inizio del servizio deve verificare la documentazione* dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese, società o associazioni sportive di cui all'art. 1.

3. Il personale impegnato nel servizio di scorta deve avere con sé l'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 o 3-bis

Art. 11

Obblighi delle persone che effettuano la scorta

1. Tutte le persone che effettuano la scorta *con veicoli* devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione.

2. Il soggetto autorizzato a svolgere la competizione ciclistica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non deve consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:

a) i dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di cui all'art. 5 siano presenti su ciascun veicolo correttamente installati e perfettamente funzionanti e che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui agli articoli 6 e 6-bis siano presenti e perfettamente funzionanti;

b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonché quelle rilasciate dagli organi di polizia stradale, siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato

corrisponda a quello autorizzato;

- c) tutto il personale abilitato impiegato sia edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonché di ogni prescrizione o limitazione imposta nell'autorizzazione;
- d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;
- e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero minimo previsto dall'art. 7. *La copertura assicurativa specifica per l'attività di scorta, può essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva dell'articolo 9 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione a titolo gratuito ovvero oneroso di un numero adeguato di persone che possono svolgere l'attività ai sensi dell'art. 1, che siano state preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente la scorta stessa.

3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 7-bis, commi 1 e 2, previa comunicazione tempestiva della situazione al direttore di corsa o agli organizzatori, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nei casi previsti dal comma 3, in alternativa all'immediata interruzione della scorta e previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, è consentito proseguire il servizio, limitatamente all'effettuazione di un'attività di segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, se questi, d'intesa con il direttore di corsa o con gli organizzatori, hanno accettato di continuare la circolazione nel pieno rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi attività competitiva su strada.

Art. 12

Modalità di svolgimento della scorta tecnica con veicoli

1. Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva scortata che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).

4. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dalla manifestazione ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato al servizio di scorta deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b). In galleria ovvero in condizioni di scarsa visibilità, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose con i dispositivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

5. In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale abilitato di scorta deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della carovana sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio.

6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica, ad una distanza non superiore a cinquecento metri dal primo concorrente considerato in corsa e a duecento metri dall'ultimo. L'uso della paletta di

segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.

Art. 12-bis

Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. *Tutte le persone che effettuano attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa, ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima di iniziare il servizio, devono comunicare al direttore dell'organizzazione o di corsa il loro numero di telefono cellulare o l'identificativo dell'apparato radiomobile nonché le generalità complete ed il numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-bis.*

2. *Le persone che effettuano l'attività di segnalazione di cui al comma 1 devono:*

- a) comunicare al direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, ad altro responsabile designato dall'organizzatore, il momento in cui iniziano il presidio di un'intersezione o di un punto sensibile ed il momento in cui terminano il servizio;*
- b) concordare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore, le modalità di segnalazione della sospensione temporanea della circolazione agli utenti in transito sulle strade che si immettono sul tratto interdetto;*
- c) essere costantemente in grado di esibire la documentazione relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione.*

3. *Le persone di cui al comma 1 devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate in modo che siano chiaramente e non equivocamente percepite dagli utenti della strada a cui sono dirette ed in modo che gli utenti stessi abbiano lo spazio sufficiente per arrestarsi in condizioni di sicurezza senza impegnare la carreggiata sulla quale vige la sospensione temporanea della circolazione.*

4. *Durante l'effettuazione dei servizi di segnalazione, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera c).*

5. *Qualora sia necessario fornire agli utenti che si immettono sulla strada interessata dalla manifestazione da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, il preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato deve segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6-bis, comma 1, lettera a).*

6. *La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera b), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.*

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. *Fino al 30 giugno 2003, nei casi in cui l'ente che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica abbia previsto la necessità della scorta di un organo di polizia stradale, lo stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ne ricorrano le condizioni, può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, di una scorta tecnica che, qualora sia verificato, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli organizzatori, che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese, delle società o delle associazioni autorizzate, può essere effettuata con veicoli nella disponibilità di chi organizza la manifestazione aventi i requisiti indicati nel presente disciplinare e con personale, di provata esperienza, appartenente ad associazioni sportive affiliate alla Federazione ciclistica italiana o agli enti di promozione sportiva riconosciuti.*

2. *Nei casi previsti dal comma 1 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonché tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.*

3. *Nei casi previsti dal comma 1 chi organizza la manifestazione deve altresì dichiarare di aver adempiuto agli obblighi di copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività di scorta tecnica.*

MATERIE DELLE PROVE D'ESAME

- a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.
- b) Definizioni stradali e di traffico.
- c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.
- d) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.
- e) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
- f) Segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico.
- g) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.
- h) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
- i) Servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi.
- l) Autorizzazione delle imprese, delle società o delle associazioni, obblighi del caposcorta e del personale abilitato, equipaggiamento delle persone e dei veicoli per le scorte tecniche.
- m) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.
- n) Modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.
- o) Responsabilità civile verso terzi.
- p) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.

Allegato 1-bis al provvedimento 27.11.2002

MODALITA' E MATERIE DEL CORSO E DELLA PROVA D'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 3-BIS

- a) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni;
- b) segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico;
- c) servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi;
- d) regole per lo svolgimento della manifestazione sportiva;
- e) obblighi del caposcorta e del personale abilitato ad effettuare le scorte tecniche a gare ciclistiche;
- f) impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di segnalazione;
- g) modalità di svolgimento dei servizi di segnalazione;
- h) impiego degli apparati radio per i collegamenti.

Il corso di formazione deve avere durata minima di 8 ore.

Dell'inizio del corso, dei luoghi e delle giornate in cui esso si svolge deve essere data comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per territorio almeno quindici giorni prima.

L'esame deve svolgersi davanti ad una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di provata esperienza nel settore, nominata dal responsabile della Federazione ciclistica italiana o dell'Ente di promozione sportiva che ha organizzato il corso di formazione.

L'esame deve essere svolto in forma scritta. Gli elaborati delle prove d'esame devono essere sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice e conservati dalla società ovvero dall'Associazione o ente di promozione che ha organizzato il corso per almeno cinque anni.

Allegato 2 al provvedimento 27.11.2002

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig.; nato a; il; dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data - Timbro della Repubblica

Firma

Il Dirigente del Compartimento di Polizia stradale

Allegato 2-bis al provvedimento 27.11.2002

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig. nato a il dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche, ha validità per cinque anni e può essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data

(Timbro della Repubblica)

Firma

(Il dirigente del compartimento di Polizia stradale)

Allegato 3 al provvedimento 27.11.2002

Figura

Allegato 4 al provvedimento 27.11.2002

Figura